

Allarme "Rems come Ospedali Psichiatrici Giudiziari" stopOPG: pericolo superabile se si approva emendamento senatori Commissioni Giustizia e Sanità

Sul testo in discussione al Senato in Aula (articolo 12 comma 1 lettera d del DdL 2067) che rischia di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (invio in Rems di detenuti con sopravvenuta malattia mentale o per accertamenti ...) vedi la lettera di stopOPG è stato presentato un importante emendamento correttivo: firmatari sen. De Biasi e i componenti delle commissioni Sanità e Giustizia del Partito Democratico. Siamo impegnati affinché venga approvato. ... LINK al sito di stopOPG

EMENDAMENTO Proposta di modifica n. 12.122 al DDL n. 2067

De Biasi, Dirindin, Lumia, Bianco, Granaiola, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari, Guerra

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

1) «d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorre accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale». ... LINK al testo dell'emendamento